CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIONI

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti:

- **RIMINI HOLDING s.p.a.**, società unipersonale del Comune di Rimini, con sede in Rimini, Corso d'Augusto n.154, capitale sociale di euro 100.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Rimini 03881450401, nel prosieguo del presente atto denominata, per praticità, **"il venditore"**, in persona dell'amministratore unico dott._____, il quale agisce nel presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale e dell'autorizzazione rilasciatagli dall'assemblea ordinaria dei soci del 17/05/2013;
- ....., con sede legale in ....., via....., capitale sociale di euro ....., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di ....., nel prosieguo del presente atto denominata **"il compratore"**, in persona del ..... dott. ....., il quale agisce nel presente atto in virtù di..... .....;

premesso:

a) che il venditore è proprietario di numero 5.303.510 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna e del valore nominale complessivo di euro 2.757.825,20 (di seguito anche **"partecipazione societaria"**), pari al 50,50% del capitale sociale di "**Servizi Città S.p.a"** (nel prosieguo del presente atto denominata, per praticità, la **"società ceduta")**, società con sede legale in Rimini, via Chiabrera n.34/d, capitale sociale euro 5.461.040,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Rimini 02683380402, avente per oggetto prevalente la produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione del gas, la progettazione, realizzazione, installazione ed esercizio di reti, impianti ed attrezzature necessari alla gestione dei suddetti servizi, nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse ed accessorie con i suddetti servizi;
b) che "Servizi Città s.p.a." è stata costituita il 19 maggio 1999 (con durata fino al 31/12/2034) dai due soci Comune di Rimini ed "S.G.R. - Società Gas Rimini, s.p.a.[1]" (oggi divenuta "Gruppo Società Gas Rimini s.p.a.", società holding interamente privata, con sede legale a Rimini, a capo di un gruppo di imprese locali operanti nel settore del gas), rispettivamente detentori del 50,5% e del 49,5% del capitale, non per gestire congiuntamente il suddetto servizio di distribuzione del gas nel Comune di Rimini, ma piuttosto per risolvere transattivamente un lungo ed importante contenzioso insorto tra

[1] Nel caso in cui "il compratore" fosse l'attuale socio privato di "Servizi Città s.p.a." ("Gruppo S.G.R. s.p.a.") tutti i riferimenti al "socio privato" contenuti nel presente contratto verranno conseguentemente adeguati e sostituiti con il termine "il compratore".

gli stessi, relativamente alla gestione del servizio stesso, per cui alla neo costituita società:

b.1) il Comune ha affidato la gestione del servizio in questione per un lungo periodo di tempo (40 anni decorrenti dall'01/01/2000, quindi fino al 31/12/2039, poi sensibilmente ridotti, dalle sopravvenute norme di legge, fino alla data di affidamento del servizio all'aggiudicatario della prima "gara d'ambito per il servizio del gas" di seguito indicata), sulla base di apposito "contratto di programma" (alias "di affidamento"), stipulato tra Comune (concedente) e società (concessionaria) il 24/11/1999, che, a seguito delle modifiche apportate il 20/12/2005, attualmente prevede:

b.1.1) il pagamento annuale, dal concessionario (Servizi Città s.p.a.) al concedente (Comune), di un "canone di concessione" di importo variabile in relazione ad un parametro (V.R.D. - vincolo sui ricavi da distribuzione) definito annualmente dall'A.E.E.G. (Autorità - nazionale - per l'Energia Elettrica e il Gas), che per l'anno 2012 (ultimo anno noto con certezza, dato che il parametro 2013 ad oggi deve ancora essere definito) è stato di €.3.056.284,00 oltre ad I.V.A. (21%) per €.641.819,64, per complessivi €.3.698.103,64;

b.1.2) il sub-affidamento della gestione effettiva del servizio dal concessionario "Servizi Città s.p.a." al sub-concessionario "Gruppo Società Gas Rimini s.p.a." (che poi la svolge attraverso la propria controllata, al 100%, "S.G.R. Reti s.p.a."), sulla base di apposito "contratto di sub-affidamento e di affitto d'azienda" stipulato fra i due soggetti in data 04/12/1999 (con durata iniziale di 5 anni, successivamente equiparata a quella massima dell'affidamento, stabilita dalla legge, e quindi fino alla data di affidamento del servizio all'aggiudicatario della prima "gara d'ambito per il servizio del gas" di seguito indicata), che, a seguito delle modifiche apportate il 29/05/2002 e il 20/12/2005, prevede attualmente il pagamento annuale, dal sub-concessionario (più precisamente da "S.G.R. Reti s.p.a.") al concessionario, di un "canone di sub-affidamento" di importo variabile in relazione ad un parametro (V.R.D.) definito annualmente dall'A.E.E.G. (per l'anno 2012 - ultimo anno noto con certezza, dato che il parametro 2013 ad oggi deve ancora essere definito - è stato di €.3.587.314,00, oltre ad i.v.a. 21% per €.753.335,94, per complessivi €.4.340.649,94), e prevedeva, e prevede tuttora, che gli ampliamenti dell'impianto di distribuzione del gas del Comune di Rimini

(comprensivo di centrali di decompressione e misura, condotte, gruppi di riduzione finale, gruppi di misura, ecc.) venissero realizzati, dall'01/01/2000 in poi, dal sub-concessionario e poi, al termine del rapporto, acquisiti dal concessionario dietro rimborso del rispettivo valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti eseguiti), che alla data del 31/12/2012 era pari ad €.14.582.397,00 (come risulta dagli impegni a carico della società ceduta, riportati nei "conti d'ordine" del relativo bilancio d'esercizio 2012) e alla data futura del 31/12/2015 (data massima oggi ipotizzabile per la fine del rapporto e la contestuale acquisizione) è attualmente stimabile (in base ai dati ufficiali comunicati all'A.E.E.G.) in €.23.182.774,00;

b.2) il socio privato ha conferito, con decorrenza dall'01/01/2000, la proprietà dell'intero impianto di distribuzione del gas da esso realizzato (nel territorio del Comune di Rimini) negli anni precedenti (fino al 31/12/1999);

c) a fronte di quanto sopra indicato, "Servizi Città s.p.a.", fin dalla costituzione non ha mai avuto dipendenti, non ha mai svolto attività effettive e di fatto è sempre stata una società "patrimoniale", il cui unico patrimonio è sempre stato costituito da un unico importante bene: l'impianto di distribuzione del gas (comprensivo di centrali di decompressione e misura, condotte, gruppi di riduzione finale, gruppi di misura, ecc.) collocato nel territorio del Comune di Rimini, realizzato fino al 1999 dal socio privato e ad essa conferito in sede di costituzione;

d) il 2 dicembre 2010 il Comune di Rimini ha conferito in natura l'intera propria partecipazione societaria detenuta in "Servizi Città s.p.a." al venditore, sulla base del valore di stima di €.17.045.170,00, determinato in data 19 novembre 2010, con apposita relazione di stima giurata, con riferimento al presumibile valore corrente dell'intero patrimonio sociale e quindi al presumibile valore corrente del suddetto impianto di distribuzione del gas (inclusa la parte realizzata - dall'01/01/2000 - e realizzanda - negli anni successivi - dal sub-affidatario privato, da acquisire poi, da parte del concessionario, previo rimborso del relativo valore, al termine del sub-affidamento, come indicato al precedente punto b.1.2), dal perito (dott. Stefano Santucci) appositamente nominato dal presidente del Tribunale di Rimini, ai sensi dell'art.2343 c.c.;

e) le vigenti numerose disposizioni di legge che disciplinano la gestione del servizio di distribuzione del gas, recentemente integrate (in particolare con il D.I.M. 12.11.2011, n.226, in vigore dall'11.02.2012), prevedono, relativamente all'ambito territoriale riminese, in sintesi che:

e.1) il Comune di Rimini appartiene al c.d. "ambito territoriale minimo (in sintesi "a.te.m.") di Rimini", costituito (in base al D.M. 18.10.2011) dal Comune di Rimini (capofila dell'ambito stesso, in quanto capoluogo di provincia) e da altri 44 comuni "concedenti" limitrofi (tutti i comuni della provincia di Rimini, oltre ad alcuni altri comuni delle confinanti province di Pesaro-Urbino e di Forlì-Cesena);

e.2) entro il termine massimo del 10 febbraio 2014 (due anni dall'entrata in vigore del suddetto D.I.M. 12.11.2011, n.226) il Comune di Rimini, in qualità di Comune capofila dell'ambito territoriale minimo di Rimini, convochi tutti gli altri 44 comuni del proprio ambito territoriale minimo, per fare in modo che essi gli deleghino (presumibilmente attraverso la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267), il ruolo di stazione appaltante unica per la gestione (intesa come predisposizione e pubblicazione del bando, esame delle offerte, aggiudicazione, stipula del contratto di servizio e controllo nel tempo della relativa corretta esecuzione, con l'ausilio di un "comitato di monitoraggio" costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti il servizio, appartenenti all'ambito, per un numero massimo di 15 membri) della gara unica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas (c.d. "gara d'ambito per il servizio del gas"), in forma associata, nell'intero ambito territoriale minimo riminese, per i successivi 12 anni;

e.3) entro i 15 mesi successivi al termine sopra indicato (quindi al massimo entro il 10 maggio 2015), il comune capofila di Rimini bandisca la gara unica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'intero ambito territoriale minimo di Rimini, attenendosi a tutti i criteri (in particolare di ammissione dei concorrenti e di valutazione delle relative offerte) e agli obblighi stabiliti dalle vigenti norme di legge (D.I.M. 12.11.2011, n.226), tra i quali quello di indicare nel bando di gara la consistenza di ciascuno degli impianti di distribuzione del gas da acquisire (in ogni comune) e il relativo rimborso previsto a carico dell'aggiudicatario e a favore del rispettivo proprietario;

e.4) gli attuali gestori del servizio ("Servizi Città s.p.a." a Rimini, "S.G.R. Reti s.p.a." nella quasi totalità degli altri comuni dell'ambito riminese) siano obbligati a fornire, ai comuni nei quali svolgono il servizio - oppure alla stazione appaltante unica (nel caso specifico il Comune di Rimini) in caso di delega ad essa anche di tali aspetti - entro 60 giorni dalla richiesta, tutti i principali dati relativi alla consistenza dell'impianto da essi gestito, in modo da consentire ai comuni e alla

stazione appaltante unica di rendere noti tali dati a tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla gara, mediante loro inserimento negli atti di gara;

e.5) dopo l'aggiudicazione della "gara d'ambito per il servizio del gas" (in caso di posticipazione massima della stessa al maggio 2015, l'aggiudicazione è ipotizzabile indicativamente per fine anno 2015, con decorrenza della nuova gestione indicativamente da gennaio 2016) e prima di iniziare l'erogazione del servizio, il nuovo gestore unico, aggiudicatario della gara d'ambito, se già non ne disponga, acquisisca la proprietà degli impianti di distribuzione del gas esistenti nel territorio dell'intero ambito (quindi la proprietà degli impianti collocati nel territorio di ciascuno dei 45 comuni dell'ambito territoriale minimo riminese) dagli attuali rispettivi proprietari (il proprietario dell'impianto collocato nel Comune di Rimini è, come sopra detto, "Servizi Città s.p.a.", mentre quello della quasi totalità degli impianti degli altri 44 comuni dell'ambito territoriale minimo riminese è invece "S.G.R. Reti s.p.a."), dietro versamento ad essi di apposito "rimborso" del valore degli impianti da acquisire, da determinare, in prossimità della pubblicazione del bando di gara e da inserire nel bando stesso, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di legge (che nel caso specifico dell'impianto del Comune di Rimini implicano, attualmente, un indennizzo pari al "valore industriale residuo" - v.i.r. - dell'impianto stesso);

f) che, in attuazione di quanto stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci del 17/05/2013, il venditore ha attuato una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, di tipo ristretto, per individuare il compratore della partecipazione societaria, secondo il criterio del maggior prezzo di acquisto offerto, sulla base di apposito bando, inviato in estratto, in data 31/07/2013, alla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) per la pubblicazione, pubblicato in estratto, in data 09/08/2013, sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore", pubblicato in versione integrale sul sito internet di Holding e del socio unico Comune di Rimini, nonché sul sito internet dell'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) e sul S.I.T.A.R. Emilia-Romagna dal 09/08/2013 al 26/08/2013;

g) che in data ..... il venditore ha aggiudicato la suddetta procedura concorsuale al compratore[2];

---

[2] Nel caso in cui il socio privato di "Servizi Città s.p.a." ("Gruppo S.G.R. s.p.a.") esercitasse il diritto di prelazione ad esso spettante e conseguentemente assumesse la veste di "compratore" al posto del soggetto terzo che avrà formulato la migliore offerta economica in sede di gara, qui verranno indicati tutti i principali elementi

h) [3]che è stata altresì espletata dal venditore, con esito negativo, la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione spettante all'altro socio di "Servizi Città s.p.a." (detentore del residuo 49,50% del capitale sociale) in caso di cessione di azioni ai sensi dell'articolo 7.7 del vigente statuto sociale della società ceduta;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - premesse

Le premesse del presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto.

Il venditore cede e trasferisce al compratore, che accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà su numero 5.303.510 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, per complessivi nominali euro 2.757.825,20, pari al 50,50% del capitale sociale di "Servizi Città s.p.a.", in premessa identificata.

Le azioni cedute sono rappresentate dal certificato azionario numero 7 emesso il 31/01/2002 a nome del Comune di Rimini e portante sul retro girata per trasferimento al venditore, con atto di autentificazione della firma del notaio dott. Enrico Franciosi del 02/12/2010, rep. n.488.

Articolo 3 - Aspetti economici

3.1 prezzo di vendita.

Il prezzo della presente cessione, esente da I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, 1° comma, punto 4, del D.P.R.633/1972 e da pagare integralmente ed esclusivamente in denaro, è pattuito in una parte fissa (P.F.) pari ad Euro..... (in lettere ...../....[4]) e in una parte variabile (P.V.) aggiuntiva, da determinare nei tempi e con i modi riportati nella tabella seguente.

(offerente, prezzo offerto, tempi e modalità di relativo pagamento, ecc.) dell'offerta formulata da tale soggetto terzo.

[3] Nel caso in cui il socio privato di "Servizi Città s.p.a." ("Gruppo S.G.R. s.p.a.") esercitasse il diritto di prelazione ad esso spettante e conseguentemente assumesse la veste di "compratore" al posto del soggetto terzo che avrà formulato la migliore offerta economica in sede di gara, il contenuto del presente punto h) verrà sostituito con un altro, nel quale verrà indicato l'avvenuto esercizio del diritto di prelazione.

[4] Qui verrà inserito il prezzo di acquisto offerto dall'aggiudicatario in occasione della partecipazione alla procedura concorsuale indicata al punto f) della premessa.

FORMULA MATEMATICA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL PREZZO DI ACQUISTO (P.V.)				
	GRANDEZZA DA CONSIDERARE	**SEGNO ALGEBRICO**	**NOME SINTETICO**	**VALORE**
a)	valore (valore industriale residuo - V.I.R. - o altro valore eventualmente stabilito dalle norme di legge vigenti) del rimborso (per l'acquisizione dell'impianto di distribuzione del gas collocato nel Comune di Rimini - inclusa la parte realizzata - dall'01/01/2000 fino alla data di acquisizione - dal sub-affidatario privato, da acquisire da parte del concessionario, previo rimborso del relativo valore, al termine del sub-affidamento) che effettivamente: • sarà inserito nel bando della prima futura gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'A.te.m. di Rimini ("prima gara per il servizio"); o, qualora diverso da quello inserito nel bando, • sarà riconosciuto, dall'aggiudicatario della suddetta prima futura gara	+	valore effettivo di rimborso dell'intero impianto (V.E.R.I.)	*
b)	rimborso che sarà effettivamente riconosciuto, a seguito dell'espletamento della prima futura gara per il servizio, al sub-affidatario del medesimo servizio nel Comune di Rimini ("S.G.R. Reti s.p.a."), per l'acquisizione della parte di impianto di distribuzione del gas da esso realizzata, nel Comune di Rimini, dall'01/01/2000 fino alla data di acquisizione, di cui alla precedente lettera a (valore contabile residuo = costo storico al netto degli ammortamenti effettuati)	-	rimborso effettivo al subaffidatario (R.E.S.)	*
c)	valore netto contabile (costo storico al netto degli ammortamenti effettuati), alla data di subentro dell'aggiudicatario della prima gara per il servizio, di cui al punto a), della parte di impianto di distribuzione del gas nel Comune di Rimini che a tale data sarà di proprietà di Servizi Città s.p.a.	-	valore netto contabile alla data di subentro dell'aggiudicatario della gara per il servizio (P.N.C.D.S.)	*
d)	plusvalenza lorda che dovesse eventualmente ed effettivamente emergere, in seno al soggetto che - alla data di subentro da parte dell'aggiudicatario della prima gara per il servizio, di cui al precedente punto a) - sarà proprietario della parte di impianto di distribuzione del gas nel Comune di Rimini, che attualmente è di proprietà di Servizi Città s.p.a., a seguito del trasferimento della proprietà di tale parte di impianto all'aggiudicatario della medesima gara	=	plusvalenza lorda (P.L.)	*
e)	imposte effettivamente dovute sulla plusvalenza lorda indicata al precedente punto d), in base alle norme tributarie vigenti alla data di eventuale effettivo realizzo della stessa	-	tassazione effettiva (T.E.)	*
f)	plusvalenza netta	=	plusvalenza netta (P.N.	*
g)	patrimonio netto contabile di Servizi Città s.p.a. alla data del 31/12/2012	+	patrimonio netto contabile odierno; P.N.C.O.	6.226.737,00
h)	aggiornamento del patrimonio netto contabile di Servizi Città s.p.a. al 31/12/2012 da questa data fino alla data di subentro da parte dell'aggiudicatario della prima gara per il servizio, di cui al precedente punto a) (in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati - F.O.I. - rilevata dall'Istat nel periodo intercorrente tra la data del 31/12/2012 e la data di subentro)	+	aggiornamento patrimonio netto contabile odierno (A.P.N.C.O.)	*
i)	patrimonio netto contabile di Servizi Città s.p.a. al 31/12/2012, aggiornato alla data del subentro da parte dell'aggiudicatario della prima gara per il servizio, di cui al precedente punto a)	=	patrimonio netto contabile aggiornato (P.N.C.A.)	*
l)	valore della partecipazione in Servizi Città s.p.a., aggiornato alla data del subentro da parte dell'aggiudicatario della gara di cui al punto a)	50,50%	**valore partecipazione aggiornato (V.P.A.)**	*
m)	prezzo fisso di acquisto offerto dal compratore odierno della partecipazione	+	prezzo fisso offerto (P.F.)	**
n)	aggiornamento del prezzo fisso di acquisto della partecipazione dalla data di offerta fino alla data di subentro dell'aggiudicatario della prima gara per il servizio di cui al precedente punto a) (in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati - F.O.I. - rilevata dall'Istat nel periodo intercorrente tra la data dell'offerta e la data di subentro)	+	aggiornamento prezzo di acquisto offerto (A.P.O.)	*
o)	prezzo fisso di acquisto offerto dal compratore della partecipazione societaria, aggiornato alla data di subentro da parte dell'aggiudicatario della prima gara per il servizio	=	**prezzo fisso aggiornato (P.F.A.)**	*
p)	**PARTE VARIABILE: V.P.A. - P.F.A.**	=	**P.V.**	*
*	da determinare in occasione della prima gara per il servizio			
**	determinato in occasione della gara per la vendita della partecipazione			

Qualora la differenza sopra indicata [(I-o) ovvero (V.P.A. – P.F.A.)] risultasse nulla o negativa, il prezzo verrà definitivamente stabilito in misura pari alla parte fissa del prezzo medesimo.

3.2 modalità di pagamento del prezzo di vendita

3.2.1 pagamento della parte fissa del prezzo di vendita

[5]a) ipotesi n.1:

La parte fissa del prezzo sopra indicata è stata integralmente corrisposta dal compratore al venditore, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia piena e liberatoria quietanza, mediante bonifico bancario effettuato in data ..... tramite la banca..... numero cro:..... .

b) ipotesi n.2:

La parte fissa del prezzo sopra indicata:

- è stata corrisposta dal compratore al venditore, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia piena e liberatoria quietanza, per euro .....[6] ("parte fissa immediata"), mediante bonifico bancario effettuato in data ..... tramite la Banca..... numero cro:..... ;
- sarà corrisposta dal compratore al venditore, per la restante parte, in un'unica rata dilazionata di euro .....[7] ("parte fissa dilazionata"), da pagare, con bonifico bancario, entro il termine massimo di .....[8] mesi dalla data odierna, e quindi entro la data massima del ....., unitamente ai relativi interessi, calcolati, dalla data odierna fino alla data suddetta, nella misura del tasso di interesse legale vigente, di tempo in tempo, nel periodo di dilazione e quindi, sulla

---

[5] Qui verrà inserita alternativamente l'ipotesi n.1 oppure l'ipotesi n.2, in base all'offerta economica formulata dal compratore in occasione della partecipazione alla procedura concorsuale indicata al punto f) della premessa: se il compratore avrà offerto il pagamento immediato dell'intera parte fissa del prezzo di acquisto contestualmente alla stipula del presente contratto, verrà inserita l'ipotesi a; se invece avrà offerto un pagamento (della parte fissa del prezzo di acquisto) parzialmente dilazionato, verrà inserita l'ipotesi b.

[6] Qui verrà inserita la parte fissa del prezzo di acquisto che il compratore avrà proposto (nella propria "offerta economica") di pagare contestualmente alla stipula del presente contratto, c.d. "parte fissa immediata", che, in base alle disposizioni dell'articolo 7.2 del bando di gara, non potrà essere inferiore ad €.8.000.000,00.

[7] Qui verrà indicata l'eventuale differenza fra la parte fissa del prezzo di acquisto offerta dal compratore in occasione della partecipazione alla procedura concorsuale indicata la punto f) della premessa ("parte fissa" - P.F.) e la parte pagata contestualmente alla stipula del presente contratto ("parte fissa immediata" - P.F.I.).

[8] Qui verrà inserito il numero di mesi di dilazione proposti dal compratore nella propria "offerta economica" in occasione della partecipazione alla procedura concorsuale indicata al punto f) della premessa, numero che, in base alle disposizioni dell'articolo 7.2 del bando di gara, non potrà essere superiore a dodici.

base del tasso annuo di interesse legale attualmente vigente (.....[9]%), stimati nell'importo di euro ....., per complessivi (rata ed interessi) euro..... stimati.

A garanzia dell'esatto e puntuale pagamento della parte di prezzo fissa dilazionata e dei relativi interessi, l'acquirente consegna al venditore, che con la firma del presente atto ne accusa ricevuta, fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta e con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., con la deroga all'applicazione dell'art.1945 c.c., nonché con la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 c.c. ("**fidejussione a garanzia della parte fissa dilazionata del prezzo**") a beneficio del venditore, di importo pari a complessivi euro.....

All'atto del pagamento della rata dilazionata di prezzo e dei relativi interessi - nella misura effettivamente dovuta in base al tasso di interesse realmente vigente, di tempo in tempo, nel periodo di dilazione sopra indicato - il venditore invierà al compratore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, relativa quietanza di saldo, debitamente sottoscritta.

3.2.2 pagamento della parte variabile del prezzo di vendita

Il compratore dovrà pagare al venditore la parte di prezzo variabile, unicamente se positiva e per l'importo effettivo risultante da quanto indicato al precedente articolo 3.1, entro e non oltre 30 giorni dalla definitiva determinazione del relativo importo, con bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dal venditore.

A garanzia dell'esatto e puntuale pagamento della parte variabile del prezzo, attualmente stimata nell'importo di **euro** _____[10], l'acquirente rilascia al venditore, che con la sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta, fidejussione bancaria, escutibile a prima richiesta e con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., con la deroga all'applicazione dell'art.1945 c.c., nonché con la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 c.c. ("**fidejussione a garanzia della parte variabile del prezzo**") a beneficio del venditore, di pari importo, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intera parte variabile di prezzo anche qualora risultasse superiore all'importo qui garantito.

3.3 pagamento della quota parte dei dividendi pregressi

---

[9] Qui verrà indicato il tasso annuo di interesse legale vigente alla data di stipula del contratto.

[10] **Qui verrà inserito l'importo pari alla differenza tra il prezzo di vendita posto a "base d'asta" nella prima gara esperita dal venditore per la vendita della partecipazione societaria (€.17.127.000,00) e la "parte fissa" del prezzo di vendita sopra indicata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, qualora la "parte fissa" del prezzo di vendita fosse pari ad €.9.000.000,00, qui verrà inserito l'importo di €.8.127.000,00).**

Poiché, in base a quanto previsto al successivo articolo 5, il godimento delle azioni vendute decorrerà dal 1° gennaio 2013 (quindi il compratore parteciperà agli utili e alle perdite prodotte dalla società ceduta dall'01/01/2013), in aggiunta al prezzo di vendita della partecipazione sopra indicato, mediante bonifico bancario effettuato in data ..... tramite la banca..... numero cro:....., il compratore ha pagato al venditore, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia piena e liberatoria quietanza, anche il valore del 50,5% degli utili prodotti dalla società ceduta fino al 2012 e non distribuiti ai soci, ma accantonati alla "riserva straordinaria" (per complessivi €.254.849,00), pari ad €.127.424,50.

Articolo 4 - Garanzie

Il venditore garantisce che le azioni cedute sono di sua piena ed esclusiva proprietà e nella sua libera disponibilità, interamente liberate e libere da ogni peso, vincolo, onere ed iscrizione pregiudizievole, nulla escluso o eccettuato.

Il compratore dichiara di conoscere dettagliatamente ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo, la situazione economico-patrimoniale e finanziaria attuale e prospettica della società ceduta, ed in particolare il debito (finora iscritto nei conti d'ordine dei bilanci d'esercizio della società) su di essa gravante per il futuro rimborso, al sub-affidatario del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Rimini - "S.G.R. Reti s.p.a." - del valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti eseguiti), della parte di impianto di distribuzione del gas nel Comune di Rimini da esso realizzata dall'01/01/2000 in poi, come precedentemente indicato al punto b.1.2 della premessa.

Il venditore non presta alcuna garanzia, non rende alcuna dichiarazione e non assume alcun obbligo o responsabilità:

- in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria attuale e prospettica della società ceduta, e ad ogni e qualsiasi eventuale sopravvenienza passiva, minusvalenza, insussistenza attiva e/o passività, comunque relativa alla società medesima, avente origine da qualsiasi causa;
- in relazione alle autorizzazioni, licenze, concessioni o qualsiasi altro titolo attraverso i quali la società ceduta esercita la propria attività ed in particolare il servizio di distribuzione del gas.

Articolo 5 - Effetti

La presente cessione avrà effetto immediato fra le parti e, nei confronti della società ceduta, a decorrere dall'adempimento di tutte le formalità per l'intestazione delle azioni, che termineranno con l'iscrizione del compratore nel libro dei soci.

Il venditore acconsente fin da ora a sottoscrivere, presso notaio di fiducia del compratore, la girata in forma autentica dei titoli azionari ceduti in favore del compratore, ed autorizza

l'organo amministrativo della società ceduta ad annotare nel libro dei soci dei l'avvenuto trasferimento delle azioni.

Le azioni cedute parteciperanno agli utili o alle perdite della società ceduta a decorrere dall'01/01/2013.

Poiché (come indicato al precedente articolo 3.3) il venditore ha già incassato dal compratore la quota parte (del 50,5%) degli utili prodotti dalla società ceduta fino al 31/12/2012 e non distribuiti ai soci, il venditore non ha più nulla da pretendere in relazione a tali utili, che saranno di esclusiva competenza del compratore.

Articolo 6 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, incluse quelle relative alla determinazione della parte variabile del prezzo, di cui al precedente articolo 3, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Rimini, su istanza della parte più diligente. Il collegio arbitrale così nominato dovrà decidere la controversia secondo diritto, nel termine di 3 mesi dal conferimento dell'incarico.

Articolo 7 - Spese

Tutte le spese (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di bollo, di registrazione, ecc.) connesse al presente atto saranno a carico del compratore.

Articolo 8 - Allegati

I seguenti documenti vengono allegati al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale:

1) copia della fidejussione a garanzia della parte fissa dilazionata di prezzo[11];
2) copia della fidejussione a garanzia della parte variabile del prezzo.

Articolo 9 - Disposizioni finali

Qualsiasi modifica o variazione del presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla norme di legge vigenti in materia.

Rimini, __/__/201_

Il venditore — Il compratore

RIMINI HOLDING SPA

l'amministratore unico

---

[11] Se il compratore avrà offerto il pagamento immediato dell'intera parte fissa del prezzo di acquisto contestualmente alla stipula del presente contratto (ipotesi "a" del precedente articolo 3.2.1) la parte fissa dilazionata" del prezzo non esiterà, conseguentemente non esisterà nemmeno la relativa fidejussione qui indicata, che, quindi, non verrà allegata.

ollegamento
ion è valido.

Autentica delle firme